

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2015, N. 22

**Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e
pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige (Legge finanziaria)¹**

**Art. 1 (Disposizioni in materia di finanziamento delle
funzioni delegate alle Province di Trento e di Bolzano)**

1. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'esercizio finanziario 2015 lo stanziamento sulla unità previsionale di base 10210 è ridotto di euro 151.677.600,00 con corrispondente diminuzione per euro 84.782.543,00 sulla unità previsionale di base 10100 e per euro 66.895.057,00 sulla unità previsionale di base 10250. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 lo stanziamento sulla unità previsionale di base 10210 è ridotto di euro 151.600.000,00 con corrispondente diminuzione per euro 84.800.000,00 sulla unità previsionale di base 10100 e per euro 66.800.000,00 sulla unità previsionale di base 10250. Le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) nonché con risorse proprie.

¹ In B.U. 5 agosto 2015, n. 31 – Numero Straordinario 2.

Art. 2 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)")

1. (*omissis*)²

Art. 3 (Ulteriore finanziamento interventi di sviluppo del territorio)

1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a euro 110 milioni sulla unità previsionale di base 13200 dell'esercizio finanziario 2015.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito per euro 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e per euro 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.

² Inserisce il comma 11-*bis* dopo il comma 11 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 4 (Polo giudiziario di Trento)

1. Nelle more di conferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, della delega di funzioni statali riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione concorre al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento destinando a tale fine una somma pari a euro 60 milioni sulla unità previsionale di base 02200 dell'esercizio finanziario 2015.

2. Per i fini del comma 1, si provvede con apposita convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Trento, volta a regolare gli aspetti finanziari e ad assicurare la coerenza con l'obiettivo della delega di cui al medesimo comma 1 e il rispetto dei contenuti dell'accordo di programma quadro relativo agli interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali nella città di Trento, sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in data 8 febbraio 2002 e del relativo atto modificativo e aggiuntivo, con particolare riferimento al polo giudiziario.

3. All'attuazione di quanto previsto dal comma 2 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa

legge. Entro la stessa data la Regione procede comunque all'impegno delle relative risorse finanziarie.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio 2014.

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 competono i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 e considerati utili ai soli fini giuridici ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

2. La dotazione del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale è determinata sulla base della disciplina contrattuale, tenendo conto che i risparmi derivanti dalla sospensione dei trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 costituiscono economia di spesa.

2-bis. La dotazione consolidata del fondo di cui al comma 2, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, è adeguata, in aumento o in diminuzione, in rapporto al personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno.³

³ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 450.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".⁴

3. *(omissis)*⁵

Art. 6 (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modifiche)

1. *(omissis)*⁶

Art. 7 (Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁷

b) *(omissis)*⁸

⁴ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

⁶ Sostituisce la lettera c-*quater*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

⁷ Sostituisce il titolo della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁸ Modifica il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

Art. 8 (Modifica della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori”)

1. (*omissis*)⁹

Art. 9 (Anticipo del contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni)

1. Ad ogni comune della provincia di Trento che, a seguito dell’esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale concede un anticipo del contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l’attivazione del nuovo comune pari a euro 27.550,00.

2. Per i fini di cui al comma 1, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2015 un ulteriore stanziamento di euro 1.350.000,00 sulla unità previsionale di base 07200.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo dell’esercizio 2014.

⁹ Modifica l’art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

[Art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali)

1. Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-*octies* del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.]¹⁰

Art. 11 (Modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione” e successive modificazioni)

1. (*omissis*)¹¹

Art. 12 (Entrata in vigore)

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Inserisce l'art. 13-*bis* dopo l'art. 13 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.